

ACCORDO
TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI POLONIA
SULLE SEPOLTURE DI GUERRA

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di Polonia, di seguito denominati "Parti contraenti",

- desiderosi di onorare i soldati Caduti in combattimento e le vittime delle guerre che riposano sul territorio della Repubblica Italiana e sul territorio della Repubblica di Polonia,
 - desiderosi di commemorare i soldati Caduti in combattimento e le vittime delle guerre, conformemente ai principi del diritto umanitario internazionale ed, in particolare, alle Convenzioni sulla tutela delle vittime di guerra firmate a Ginevra il 12 agosto 1949, ed ai Protocolli Supplementari alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, Protocollo I sulla tutela delle vittime dei conflitti armati internazionali Protocollo II sulla tutela delle vittime dei conflitti armati non internazionali, firmati a Ginevra l'8 giugno 1977,
- hanno concordato quanto segue:

ARTICOLO 1
DISPOSIZIONI GENERALI

1. Il presente Accordo regola tutte le questioni legate al rinvenimento, documentazione, registrazione, allestimento, cura, manutenzione e tutela dei luoghi di riposo dei Caduti o dei morti a causa delle guerre - Italiani sul territorio della Repubblica di Polonia e Polacchi sul territorio della Repubblica Italiana - nonché tutte le questioni legate all'esumazione dei resti delle salme e alla loro dignitosa nuova sepoltura.
2. In sede di attuazione del presente Accordo, le Parti Contraenti rispetteranno tutte le norme giuridiche vigenti nei rispettivi Paesi.

ARTICOLO 2
DEFINIZIONI

Ai fini dell'applicazione del presente Accordo, i termini usati sono da intendersi secondo il seguente significato:

1. **Italiani Caduti o morti a causa delle guerre:** membri delle formazioni militari Italiane ed altre persone ad essi equiparati in virtù del diritto Italiano, nonché altre persone di cittadinanza italiana che sono cadute o morte a causa delle guerre sul territorio della Repubblica di Polonia;
2. **Tombe militari Italiane:** luoghi di riposo degli Italiani, Caduti o morti a causa delle guerre, che si trovano sul territorio della Repubblica di Polonia;
3. **Cimiteri militari Italiani:** cimiteri o parti dei cimiteri esistenti o che verranno realizzati sul territorio della Repubblica di Polonia, nei quali sono sepolti gli Italiani Caduti o morti a causa delle guerre;




4. **Polacchi Caduti o morti a causa delle guerre:** membri delle formazioni militari Polacche ed altre persone ad essi equiparati in virtù del diritto Polacco, nonché altre persone di cittadinanza polacca che sono cadute o morte a causa delle guerre sul territorio della Repubblica Italiana;
5. **Tombe militari Polacche:** luoghi di riposo dei Polacchi Caduti o morti a causa delle guerre, che si trovano sul territorio della Repubblica Italiana;
6. **Cimiteri militari Polacchi:** cimiteri o parti dei cimiteri esistenti o che verranno realizzati sul territorio della Repubblica Italiana, nei quali sono sepolti i Polacchi Caduti o morti a causa delle guerre;
7. **Monumenti militari:** monumenti in onore dei Caduti o morti in guerra, eretti nei Cimiteri di Guerra o nei luoghi direttamente legati ai medesimi cimiteri, che saranno specificati in un protocollo aggiuntivo all'Accordo.

ARTICOLO 3 TUTELA GIURIDICA

Le Parti contraenti assicurano che le Tombe ed i Cimiteri militari Italiani e le Tombe ed i Cimiteri militari Polacchi, nonché i Monumenti militari di cui all'art. 2 del presente Accordo, sono tutelati dall'ordinamento giuridico dello Stato sul cui territorio si trovano.

ARTICOLO 4 OBBLIGHI DELLE PARTI CONTRAENTI

1. Le Parti Contraenti garantiranno la tutela giuridica delle tombe e dei Cimiteri militari già esistenti o che verranno rinvenuti in seguito ed assicureranno il libero accesso ad essi.
2. Le Parti Contraenti garantiranno il diritto di riposo eterno a tutti i Caduti e morti a causa delle guerre.
3. Le Parti Contraenti si adopereranno al fine di vietare la costruzione, nelle vicinanze di tombe e di Cimiteri militari, di manufatti o fabbricati non consoni alla dignità dei luoghi.
4. Ciascuna Parte Contraente, d'intesa con l'altra Parte Contraente ed a proprie spese, può realizzare modifiche, restauri e ristrutturazioni delle Tombe e dei Cimiteri militari, nonché dei monumenti militari, siti sul territorio dell'altra Parte Contraente.
5. Il Governo della Repubblica Italiana garantisce la dovuta cura e manutenzione, a spese proprie, dei cimiteri e delle Tombe militari Polacche.
6. Il Governo della Repubblica di Polonia garantisce la dovuta cura e manutenzione, a spese proprie, dei cimiteri e delle Tombe militari Italiane.
7. Ciascuna Parte Contraente può incaricare della cura e tutela delle tombe e dei Cimiteri militari, nonché dei monumenti militari, siti sul territorio dell'altra Parte Contraente, il proprio personale addetto, retribuito a proprie spese.



ARTICOLO 5 COLLOCAZIONE DELLE SEPOLTURE E DIRITTI D'USO SUI TERRENI

1. Le Parti Contraenti assicurano il reciproco diritto all'uso gratuito dei terreni sui quali si trovano i cimiteri e le Tombe militari, in quanto luoghi di riposo eterno dei Caduti o morti a causa delle guerre. Il diritto d'uso così attribuito non incide sulla titolarità dei diritti di proprietà preesistenti.
2. Qualora il lotto o l'area su cui è situato il Cimitero militare o una sua porzione, dovesse risultare necessario, in tutto o in parte, ad altri scopi o destinazioni d'uso per motivi di interesse pubblico dello Stato ove è situato, la Parte Contraente sul cui territorio si trova tale lotto od area è obbligata a modificarne i confini o ad indicare un altro lotto od area adeguati, nonché a sostenere i costi dell'esumazione, della nuova sepoltura e dell'allestimento del Cimitero.
3. Le Parti Contraenti si consulteranno al fine di adottare di comune accordo le opportune decisioni sulle questioni riguardanti la definizione dei nuovi confini del lotto od area, oppure la scelta di un nuovo lotto od area destinati al Cimitero militare, il trasferimento dei resti delle salme, nonché le modalità tecniche di allestimento del nuovo Cimitero militare, incluso il trasferimento dei monumenti sepolcrali. Ogni modifica relativa ai confini dei lotti od aree utilizzati come Cimiteri militari verrà decisa previo accordo tra gli Organismi di cui all'art. 8 comma 1 e 2 del presente Accordo.
4. Qualora le Parti Contraenti decidessero che l'intera area o una parte di essa non debba più essere utilizzata come Cimitero militare, il diritto d'uso fino ad allora riconosciuto ai sensi del presente Accordo è soggetto a decadenza immediata.

ARTICOLO 6 AGGREGAZIONI E ACCORPAMENTI DELLE SEPOLTURE

1. Le Parti Contraenti hanno facoltà di porre in essere misure volte all'aggregazione ed accorpamento delle Tombe militari localizzate sul territorio del proprio Stato, esclusivamente dopo aver presentato i relativi progetti ed aver ricevuto, per le vie diplomatiche, l'approvazione in forma scritta dell'altra Parte Contraente.
2. Il trasferimento dei resti delle salme dei Caduti o dei morti a causa delle guerre verrà effettuato dai gruppi di lavoro designati dalla Parte Contraente interessata.
3. Terminati i lavori di cui al comma 2, verrà redatto un protocollo in cui sarà specificata l'ubicazione precedente della Tomba e quella nuova, le generalità della persona esumata, i dati identificativi, nonché eventuali oggetti ritrovati accanto ai resti della salma, che consentano il suo riconoscimento. Il protocollo costituirà il documento che permetterà di far pervenire alla Parte Contraente interessata gli eventuali oggetti ritrovati accanto ai resti della salma esumata.
4. Qualora i Cimiteri militari già esistenti venissero meno a seguito delle trasformazioni infrastrutturali ed il trasferimento dei resti delle salme risultasse impossibile, la Parte Contraente sul cui territorio si trovano tali cimiteri permetterà all'altra Parte Contraente, su sua richiesta ed a sue spese, la creazione di opere commemorative, in una forma che risulti dignitosa ed adeguata al ricordo dei Caduti. Qualora a tale scopo si rendesse



necessaria l'acquisizione di diritti su aree o lotti o diritti di accesso ad essi, ovvero ottenimento di permessi o autorizzazioni da parte delle Autorità locali, le Parti Contraenti assicureranno la reciproca assistenza nella presentazione delle necessarie domande, nella realizzazione del progetto e nell'allestimento del luogo di commemorazione.

ARTICOLO 7

RINVENIMENTO NEI CIMITERI MILITARI DI SEPOLTURE DI CADUTI DI ALTRI PAESI

Qualora nei Cimiteri militari Italiani o in quelli Polacchi, oltre alle Tombe militari Italiane o Polacche, venissero rinvenute anche sepolture di Caduti o morti a causa delle guerre di altri Stati, le Parti Contraenti prenderanno in esame la situazione per decidere di comune intesa le azioni da intraprendere per la tutela e la cura delle dette sepolture.

ARTICOLO 8


ORGANISMI INCARICATI DELL'ATTUAZIONE DELL'ACCORDO

1. Il Governo della Repubblica Italiana affida l'attuazione degli obblighi risultanti dal presente Accordo ed ogni attività ad esso correlata al **Commissariato Generale per le Onoranze Caduti in Guerra** (Komisariat Generalny ds Pamięci Poległych na Wojnie) con sede a Roma.
2. Il Governo della Repubblica di Polonia affida l'attuazione degli obblighi risultanti dal presente Accordo ed ogni attività ad esso correlata a **Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa** (Consiglio per Commemorazioni di Combattimenti e Martirio) con sede a Varsavia.
3. La realizzazione del presente Accordo può essere affidata ad un altro Organismo, previa comunicazione all'altra Parte Contraente per via diplomatica.

ARTICOLO 9

MODALITÀ PER PROCEDERE ALL'ESUMAZIONI E PER IL TRASPORTO DELLE SPOGLIE

1. Le esumazioni ed il trasporto dei resti mortali dei Caduti o morti a causa delle guerre, dal territorio di una Parte Contraente al territorio dell'altra Parte Contraente, saranno oggetto di consultazioni tra le Parti Contraenti ed ogni decisione verrà presa di comune accordo tra le Parti Contraenti.
2. Il consenso delle Parti Contraenti è necessario anche per le richieste finalizzate all'esumazione e trasporto dei resti mortali dei Caduti o dei morti a causa delle guerre, verso i Paesi terzi.
3. Tutti i costi e le spese per le esumazioni, il trasferimento ed il trasporto all'estero dei resti delle salme dei Caduti o dei morti a causa delle guerre, verranno a gravare sulla Parte Contraente richiedente.
4. Le esumazioni, il trasferimento ed il trasporto dei resti delle salme dei Caduti o morti a causa delle guerre, verranno effettuati da addetti specializzati sotto il diretto controllo degli Organismi di cui all'Articolo 8 del presente Accordo.



ARTICOLO 10 SCAMBIO DI INFORMAZIONI E DATI

1. Le Parti Contraenti si impegnano a scambiare ogni informazione in loro possesso relativamente all'ubicazione delle Tombe e dei Cimiteri militari, al loro numero e dimensioni, nonché alle generalità dei Caduti o morti a causa delle guerre, indispensabili alla loro identificazione.
2. Le Parti Contraenti forniranno ogni possibile supporto agli Organismi di cui all'Articolo 8 del presente Accordo e con particolare riguardo all'accesso ai documenti sui Caduti o morti a causa delle guerre, in possesso delle relative Autorità.

ARTICOLO 11 ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ

1. Al fine dell'attuazione degli obblighi risultanti dal presente Accordo, gli Organismi definiti all'Articolo 8 possono, d'intesa con l'altra Parte Contraente, inviare sul territorio dell'altro Stato i propri rappresentanti e specialisti. Si ammette la possibilità di allestire uffici necessari all'efficiente realizzazione delle attività risultanti dal presente Accordo.
2. I programmi di lavoro vengono concordati tra gli Organismi definiti all'articolo 8 del presente Accordo.
3. Ciascuna delle Parti Contraenti ha il diritto, senza precedente notifica, di controllare l'attività dei rappresentanti e degli specialisti dell'altra Parte Contraente.

ARTICOLO 12 CENSIMENTO DEI CADUTI E DEI LUOGHI DI SEPOLTURA

1. Gli Organismi definiti nell'articolo 8 del presente Accordo redigeranno l'elenco dei Cimiteri e delle Tombe militari, nonché dei luoghi di commemorazione e monumenti in memoria dei Caduti o dei morti a causa delle guerre, localizzati sul territorio del proprio Stato.
2. L'elenco di cui al comma 1 del presente articolo sarà un documento aperto, aggiornato dagli Organismi di cui all'Articolo 8 del presente Accordo, man mano che verranno rivelati e ritrovati nuovi luoghi di riposo e di commemorazione.

ARTICOLO 13 OPERE DI MANUTENZIONE E CURA DEI CIMITERI MILITARI

Gli Organismi di cui all'Articolo 8 del presente Accordo sono autorizzati a svolgere, previo consenso dell'altra Parte Contraente, ogni opera di manutenzione, cura ed edilizia sui Cimiteri militari, compresa la costruzione di infrastrutture adeguate al loro utilizzo.



ARTICOLO 14 CONSULTAZIONI ED INTRODUZIONE DI MODIFICHE ALL'ACCORDO

Eventuali divergenze o controversie in merito all'interpretazione o all'applicazione del presente Accordo verranno risolte mediante consultazioni tra le Parti Contraenti.

Il presente Accordo può essere modificato in qualsiasi momento, mediante scambio di note. Le modifiche così concordate entreranno in vigore con le procedure di cui all'articolo 15 del presente Accordo o sulla base di una diversa procedura scelta e concordata tra le Parti Contraenti.

ARTICOLO 15 DURATA, APPROVAZIONE E DENUNCIA DELL'ACCORDO

1. Il presente Accordo entrerà in vigore alla data di ricezione della seconda delle due note con le quali le Parti Contraenti si saranno comunicate l'avvenuto completamento delle rispettive procedure interne all'uopo previste.
2. Il presente Accordo avrà durata illimitata. Esso potrà denunciato da ciascuna Parte Contraente mediante notifica per le vie diplomatiche. In tal caso l'Accordo cesserà i suoi effetti decorsi dodici mesi dalla data di ricezione della nota di denuncia.


In fede di che, i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo

Fatto a Roma il 30 marzo 2012 in due esemplari, ciascuno in lingua italiana e polacca, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

Per il Governo
della Repubblica Italiana



Per il Governo
della Repubblica di Polonia



DPT-III-37/1/09/12/095864/MC/83


Il Ministero degli Affari Esteri della Repubblica di Polonia presenta i suoi complimenti all'Ambasciata d'Italia a Varsavia ed ha l'onore di informare che la Parte polacca ha portato al termine le procedure legali interne, indispensabili per l'entrata in vigore dell'Accordo tra il Governo della Repubblica di Polonia e il Governo della Repubblica Italiana sulle tombe di guerra, firmato a Roma il 30 marzo 2012.

Allo stesso tempo il Ministero degli Affari Esteri della Repubblica di Polonia desidera menzionare che secondo l'articolo 15 voce 1 dell'Accordo soprannominato, esso entrerà in vigore il giorno del pervenire dell'altra delle due note, nelle quali si informa sull'adempimento dalle Parti alle procedure legali interne, indispensabili per l'entrata in vigore di esso.

Il Ministero degli Affari Esteri della Repubblica di Polonia si avvale dell'occasione per rinnovare all'Ambasciata della Repubblica Italiana a Varsavia i sensi della sua alta stima.

Varsavia, 26 giugno 2012

**Ambasciata
della Repubblica Italiana
a Varsavia**



DPT-III-37/1/09/12/095864 /MC/83

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej przesyła wyrazy szacunku Ambasadzie Republiki Włoskiej w Warszawie i ma zaszczyt poinformować, że Strona polska zakończyła wewnętrzne procedury prawne, niezbędne do wejścia w życie *Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Włoskiej o grobach wojennych*, podpisanej w Rzymie dnia 30 marca 2012 roku.

Jednocześnie Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej pragnie nadmienić, że w myśl artykułu 15 ustęp 1 wyżej wymienionej *Umowy*, wejdzie ona w życie z dniem otrzymania późniejszej z not, zawiadamiających o dopełnieniu przez Strony wewnętrznych procedur prawnych, niezbędnych do jej wejścia w życie.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej korzysta z okazji aby ponowić Ambasadzie Republiki Włoskiej w Warszawie wyrazy wysokiego poważania. *AM*

Warszawa, dnia 26 czerwca 2012 roku.

**Ambasada
Republiki Włoskiej
w Warszawie**





AMBASCIATA D'ITALIA

L'AMBASCIATORE

NOTA VERBALE

N° 2700

L'Ambasciata d'Italia a Varsavia presenta i suoi complimenti al Ministero degli Affari Esteri della Repubblica di Polonia e, con riferimento alla Nota Verbale DPT-III-37/1/09/12/095864/MC/83 del 26 giugno 2012, ha l'onore di informare che la parte italiana ha provveduto a portare a termine le procedure interne di ratifica ai fini dell'entrata in vigore dell'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di Polonia sulle sepolture di guerra, firmato a Roma il 30 marzo 2012.

Conformemente all'art. 15 voce 1 dell'Accordo in parola, lo stesso entrerà dunque in vigore al momento della ricezione da parte polacca della presente Nota Verbale.

L'Ambasciata d'Italia a Varsavia si avvale dell'occasione per rinnovare al Ministero degli Affari Esteri della Repubblica di Polonia i sensi della sua più alta considerazione. 4.



Varsavia, 20 settembre 2012


AMBASCIATA D'ITALIA
CANCELLERIA CONSOLARE

Per copia conforme all'originale
 Varsavia, 20/09/2012

MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS
 OF THE REPUBLIC OF POLAND
 WARSAW



Cancelliere Amministrativo
 (Vincenzo Domenico Lavini)
Vincenzo Domenico Lavini



(tłumaczenie grzeźnościowe)

Nota werbalna *N° 2700*

Ambasada Włoch w Warszawie przesyła wyrazy szacunku Ministerstwu Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej i, w odniesieniu do noty werbalnej DPT-III-37/1/09/12/095864/MC/83 z dnia 26 czerwca 2012 roku, ma zaszczyt poinformować, że strona włoska podjęła odpowiednie kroki aby zostały zakończone wewnętrzne procedury ratyfikacyjne umożliwiające wejście w życie Umowy między Rządem Republiki Włoskiej oraz Rządem Rzeczypospolitej Polskiej dotyczącej grobów poległych lub zmarłych wskutek wojen, podpisanej w Rzymie w dniu 30 marca 2012 roku.

Zgodnie z art. 15 teje Umowy, wejdzie ona w życie po otrzymaniu przez stronę polską niniejszej noty werbalne.

Ambasada Włoch w Warszawie korzysta z okazji by ponowić Ministerstwu Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej wyrazy swojego najwyższego szacunku.

Warszawa, dn. 20 września 2012r.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Rzeczypospolitej Polskiej
Warszawa

AMBASCIATA D'ITALIA
CANCELLERIA CONSOLARE

Per copia conforme all'originale
Varsavia, *20/09/2012*



Cancelliere Amministrativo
(Vincenzo Domenico Lavini)
Vincenzo Domenico Lavini



DPT 37/1/09/12/MZ/139284/121

Luca Fanni
@ Anna, come richiesto
Pve 1/K

Il Ministero degli Affari Esteri della Repubblica di Polonia presenta i suoi complimenti all'Ambasciata della Repubblica Italiana a Varsavia ed ha l'onore di confermare il ricevere il 21 settembre 2012 della nota dell'Ambasciata numero 2700 del 20 settembre 2012, che informa sull'adempimento alle esigenze interne legali indispensabili per l'entrata in vigore dell'Accordo tra il Governo della Repubblica di Polonia e il Governo della Repubblica Italiana sulle tombe di guerra, firmato a Roma il 30 marzo 2012.

Allo stesso tempo, conformemente all'articolo 15 voce 1 dell'Accordo, esso è entrato in vigore il 21 settembre 2012.

Il Ministero degli Affari Esteri della Repubblica di Polonia si avvale dell'occasione per rinnovare all'Ambasciata della Repubblica Italiana i sensi della sua alta stima.

Varsavia, 27 settembre 2012

**Ambasciata
della Repubblica Italiana
a Varsavia**

